

N. R.G. [REDACTED]



**TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE**

Sezione Commerciale

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED]

Il Giudice, dott.ssa Maria Gabriella Perrone, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.11.2024;

- precisato che i gravi motivi che sorreggono la sospensione devono riguardare sia la probabile fondatezza dei motivi formulati da parte opponente, sia la sussistenza di un grave pregiudizio che il protrarsi dell'efficacia esecutiva potrebbe arrecargli;

premessi, quanto al *fumus boni iuris*, che con la presente opposizione ex art. 615 c.p.c. l'opponente deduce la nullità della cartella di pagamento notificatagli ed emessa per il recupero di somme garantite dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui alla Legge 662/1996, per difetto di notifica e per asserita mancanza di titolo esecutivo idoneo a supportare la riscossione mediante iscrizione a ruolo da parte di Agenzia delle Entrate. Assume in particolare che le somme garantite dal suddetto Fondo di garanzia sarebbero fondate su un rapporto di natura privatistica, con conseguente difetto di titolo esecutivo, e che la garanzia fideiussoria sia nulla per violazione delle regole della concorrenza per come sanzionate dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia;

- considerato che, in punto di *periculum in mora*, la difesa dell'opponente si è riportata interamente alle considerazioni svolte in punto di *fumus boni iuris* nulla deducendo in modo specifico in relazione al pregiudizio imminente e irreparabile che potrebbe derivargli dal protrarsi dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata;

- ritenuto che – sulla base della valutazione sommaria propria della presente fase e fatto salvo ogni approfondimento nel prosieguo del giudizio- allo stato difetti il “*fumus boni iuris*”, atteso che, non fosse altro che con la proposizione del presente giudizio, l'invocata nullità per difetto di notifica sarebbe stata sanata; che inoltre l'art. 8-bis c. 3, D.L. n. 3/2015 prevede espressamente che al recupero dei crediti costituiti dalle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia si procede mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 17. d.lgs. 46/1999, come avviene per la riscossione coattiva delle entrate dello

Stato; che, ancora, quanto alla invocata nullità della fideiussione prestata nei confronti di [REDACTED] per presunta illegittimità delle previsioni in deroga all'art. 1957 c.c. contenute nella clausola 7 del contratto di garanzia fideiussoria, va rilevato che Mediocredito si è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite che la fideiussione -rilevato, inoltre, che la garanzia fideiussoria non appare affetta da profili di nullità, nemmeno parziale, non essendovi evidente correlazione tra l'accordo di cartello sanzionato dalla banca di Italia e la fideiussione dedotta in giudizio, poiché stipulata a svariati anni di distanza dall'atto amministrativo del 2005, la cui produzione in giudizio, allo stato, non costituisce prova idonea della persistenza dell'intesa vietata e, quindi, del presupposto dell'azione di nullità del singolo contratto.

rilevato che, in ogni caso, difetta il requisito del *periculum*, requisito la cui carenza è da sola idonea ad imporre il rigetto dell'istanza di sospensione, rendendo superfluo l'esame del *fumus*, in quanto come reiteratamente affermato dalla Cassazione, il danno grave ed irreparabile necessario per la sospensione non è ravvisabile *sic et simpliciter* nel pagamento di una somma, o nella valutazione di rilevanza o meno della stessa, atteso che, diversamente opinando, dovrebbe essere ravvisato in qualsivoglia pagamento, ma richiede un rischio concreto ed ulteriore allo stato non ravvisabile;

**P.Q.M.**

Il Tribunale, in funzione monocratica, così provvede:

- 1) rigetta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della cartella per cui è causa formulata nell'interesse di [REDACTED];
- 2) ritenute irrilevanti le richieste istruttorie formulate dall'opponente rinvia all'udienza del [REDACTED] per la decisione, con termini ex art 189 c.p.c. nella misura massima di legge.

Visto l'art. 127-ter c.p.c. dispone che la predetta udienza si tenga **a trattazione scritta**, invitando le parti al deposito di note scritte entro 5 giorni dalla stessa.

Si comunichi.

Lecce, 05 febbraio 2025

Il G.I.

Dott.ssa Maria Gabriella Perrone